

## PROFESSIONISTI

# L'antiriciclaggio impone nuovi obblighi

DI LUIGI FERRAJOLI

La revisione della normativa antiriciclaggio muove su due distinti piani di intervento: da un lato le disposizioni attuative concernenti le modalità operative di esercizio dell'attività dei professionisti e degli intermediari, chiamati alla collaborazione attiva con le autorità di vigilanza in un sistema di controlli che da sempre ha avuto grande rilevanza anche ai fini antievasione; dall'altro il rafforzamento del sistema per scongiurare i rischi di accumulo di fonti di finanziamento potenziali per il terrorismo con il recepimento della neo-emanata terza direttiva comunitaria in materia.

**Il regolamento attuativo.** Il provvedimento di attuazione degli articoli 3, comma 2 e 8, comma 4 del Dlgs 56/2004 segnerà l'entrata in vigore dei nuovi obblighi previsti per avvocati, notai, dottori commercialisti, ragionieri, revisori contabili e consulenti del lavoro relativi alla identificazione, conservazione delle informazioni e segnalazione delle operazioni sospette (si veda il grafico 1).

**L'identificazione della clientela.** La novella impone, all'atto dell'instaurazione di rapporti professionali e in relazione al compimento di operazioni, anche frazionate, che comportino la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo di importo superiore ai 12.500 euro, l'acquisizione dei dati identificativi dell'autore della transazione e del soggetto per conto del quale questo operi.

L'identificazione dovrà essere effettuata in presenza fisica del cliente (salvo che per persone già identificate e in casi specificamente enumerati dalla normativa regolamentare), anche attraverso i collaboratori, mediante acquisizione di un documento d'identità non oltre il momento di accettazione del mandato. Ciò dovrà avvenire anche quando l'operazione sia di valore indeterminabile.

A questo quadro generale vengono aggiunti a carico dei professionisti ulteriori obblighi, quali quello di verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza in capo ai soggetti che operino per conto di società o enti, nonché quello di acquisizione delle informazioni ne-

cessarie per individuare gli amministratori e i reali proprietari di tali persone giuridiche, oneri che nella pratica quotidiana si profilano talvolta dal non semplice adempimento, come ad esempio nel caso di società ad azionariato diffuso, di soggetti fiduciarmente partecipati, di soggetti che palesino nel loro *asset* partecipazioni estere, se mai di società rappresentate da azioni al portatore e per loro stessa natura quindi inidentificabili.

In carenza di questa possibilità di identificazione è imposto l'obbligo di astensione dal-

## 1/Gli adempimenti

### Identificazione

All'atto dell'instaurazione di rapporti professionali e in relazione al compimento di operazioni, anche frazionate, che comportino la movimentazione di "mezzi di pagamento" di qualsiasi tipo di importo superiore ai 12.500 euro

### Registrazione

In archivio informatico/cartaceo/esterno entro 30 giorni dal conferimento di un incarico o dall'effettuazione di una operazione da parte di un soggetto già cliente

### Segnalazione

Di ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, induca a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto della medesima, possano provenire da reati di riciclaggio

l'esercizio dell'attività professionale.

**La registrazione delle operazioni.** I liberi professionisti tenuti all'identificazione della clientela ai fini dell'antiriciclaggio dovranno assolvere anche all'obbligo di tenuta di un archivio dedicato alla raccolta e conservazione dei dati e delle informazioni acquisite.

I dati raccolti ai fini antiriciclaggio dovranno essere inseriti entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico o dall'effettuazione di una opera-

**2/I soggetti obbligati**

	Identificazione	Registrazione	Segnalazione
Banche	Si	Si	Si
Poste italiane Spa	Si	Si	Si
Istituti di moneta elettronica	Si	Si	Si
Società di intermediazione mobiliare (Sim)	Si	Si	Si
Società di gestione del risparmio (Sgr), comprese le società di gestione armonizzata	Si	Si	Si
Società di investimento a capitale variabile (Sicav)	Si	Si	Si
Imprese di assicurazione	Si	Si	Si
Agenti di cambio	Si	Si	Si
Società fiduciarie	Si	Si	Si
Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi	Si	Si	Si
Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex articolo 107 Testo unico bancario	Si	Si	Si
Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex articolo 106 Testo unico bancario	Si	Si	Si
Soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del Testo unico bancario	Si	Si	Si
Società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del Testo unico dell'intermediazione finanziaria	Si	Si	Si
Esercenti recupero crediti per conto terzi	Si	Si	Si
Esercenti custodia e trasporto di denaro contante	Si	Si	Si
Esercenti trasporto di denaro contante senza guardie giurate	Si	Si	Si
Agenzia di affari in mediazione mobiliare	Si	Si	Si
Commercianti di oro	Si	Si	Si
Casse da gioco	Si	Si	Si
Mediatori creditizi	Si	Si	Si
Agenzie di attività finanziaria	Si	Si	Si
Commercianti di cose antiche	Si	Si	No
Casse d'asta e gallerie d'arte	Si	Si	No
Fabbricanti di oggetti preziosi	Si	Si	No
Agenti di assicurazione	No	No	Si
Promotori finanziari	No	No	Si
Ragionieri e periti commerciali, revisori contabili e dottori commercialisti	Si	Si	Si (*)
Notai e avvocati	Si	Si	Si (**)

(\*) nel rispetto del segreto professionale; (\*\*) nel rispetto del segreto professionale e solo in occasione di specifiche operazioni

zione da parte di un soggetto già cliente nell'archivio. Esso potrà essere formato e gestito a mezzo tanto di strumenti informatici quanto cartacei, così come potrà essere affidato a centri di servizio esterni.

Per chi preferirà la modalità informatica è immaginabile lo sviluppo nei software gestionali degli studi professionali di una apposita sezione dedicata alla reportistica anticiclaggio, conforme ai dettami dell'Uic quanto a criteri di registrazione e conservazione ma non costituente necessariamente una autonoma applicazione software.

Per quanti preferiranno l'archivio cartaceo, sarà necessario optare per registri numerati progressivamente e siglati su ogni pagina dal professionista o di soggetto all'uopo autorizzato, da tenersi secondo le regole civilistiche che contraddistinguono anche i registri contabili.

Per i professionisti obbligati a tenere in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari un registro della clientela sarà possibile adempiere integrando quest'ultimo con le annotazioni e le forme richieste dalle norme anticiclaggio.

Non sussisterà inoltre l'obbligo di costituire l'archivio se non ci saranno dati da registrare.

Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in forma associata ovvero societaria sarà possibile tenere un unico archivio per tutto lo studio professionale, consentendo però l'individuazione per ogni cliente del professionista responsabile degli adempimenti antiriciclaggio. La conservazione delle informazioni in forma semplificata potrà spingersi fino al trasferimento dei dati d'archivio da un professionista all'altro dello studio quando l'uno riceva incarico da un cliente già identificato precedentemente a cura del collega.

In ordine ai dati oggetto di registrazione nell'archivio, questi consisteranno nell'annotazione in ordine cronologico delle operazioni, con l'indicazione delle complete generalità del cliente, degli estremi del documento di identità, del codice fiscale, della data di conferimento dell'incarico, della descrizione sintetica dell'operazione richiesta.

È previsto inoltre un onere di aggiornamento dei contenuti dell'archivio. Qualora il professionista venga a conoscenza che sono cambiati i dati raccolti e conservati, questi dovrà integrare il contenuto dell'archivio, conservando traccia dell'informazione precedente.

I dati e le informazioni contenuti nell'archivio dovranno essere conservati per dieci anni dal momento del compimento dell'operazione o della chiusura del rapporto professionale.

**Archivio antiriciclaggio e accertamento fiscale.** I dati e le informazioni contenuti nell'archivio antiriciclaggio non erano utilizzabili ai fini dell'accertamento fiscale. Hanno invece trovato recente parziale ingresso per le movimentazioni relative a operazioni fuori conto antecedenti al 1° gennaio 2006. Bisogna ricordare infatti che l'articolo 3, comma 10 della legge antiriciclaggio dispone che tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano cambi e degli altri organi di vigilanza e controllo in materia antiriciclaggio sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni (si veda il grafico 3)

È inoltre previsto dal comma 8 della stessa norma il divieto per i soggetti tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette (si veda il grafico 2) e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dei casi previsti dalla procedura di segnalazione citata.

Ne consegue una preclusione di legge all'utilizzo delle informazioni presenti nell'archivio dagli intermediari per fini diversi da

quelli propri, e quindi anche per il compimento del procedimento amministrativo di accertamento tributario, salva la deroga introdotta dall'articolo 2, comma 14-ter del Dl 203/2005, convertito dalla legge 248/2005.

La novella ha sancito che per i periodi di imposta antecedenti al 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, comma 1, numero 7) del Dpr 600/73 e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del Dpr 633/72, i soggetti destinatari ivi indicati possano utilizzare, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 della legge 197/91 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

**La segnalazione delle operazioni sospette.** Il fulcro del sistema di collaborazione attiva è costituito dalla segnalazione delle operazioni sospette. I professionisti, come gli altri intermediari, dovranno allertare le autorità di vigilanza tutte le volte

che, in base alle circostanze conosciute a ragione della funzione esercitata, abbiano il sospetto che il denaro o i beni oggetto della transazione richiesta possano provenire da delitti di riciclaggio, ove possibile senza peraltro effettuare l'operazione oggetto di segnalazione.

Definire l'oggetto dell'adempimento di segnalazione richiesto dalla novella rappresenta il punto più delicato dell'intera disciplina antiriciclaggio. I criteri di massima per l'individuazione delle operazioni sospette concernono, in sintesi, l'obbligo di valutare con continuità i rapporti intrattenuti con la clientela, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio, nonché aver riguardo al coinvolgi-

**Il fulcro della collaborazione è la segnalazione delle operazioni sospette**

### 3/Antiriciclaggio e accertamenti bancari

❖ **Il segreto d'ufficio.**

L'articolo 3, comma 10 della legge 197/91 dispone che tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio italiano cambi e degli altri organi di vigilanza e controllo in materia antiriciclaggio siano coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni

❖ **Il divieto.**


L'articolo 3, comma 8 della legge 197/91 vieta ai soggetti tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette (gli intermediari finanziari,

tra gli altri) e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dei casi previsti dalla procedura di segnalazione citata

❖ **Operazioni fuori conto.**

L'articolo 2, comma 14-ter del Dl 203/05 prevede che per i periodi d'imposta antecedenti al 1° gennaio 2006 gli intermediari finanziari possano trasmettere all'agenzia delle Entrate le rilevazioni antiriciclaggio relative alle operazioni fuori conto

#### 4/Antiriciclaggio e privacy



mento di soggetti operanti in Paesi a regime fiscale privilegiato o non cooperativi, a operazioni effettuate a valori palesemente diversi da quelli di mercato, alla ingiustificata interposizione di soggetti terzi.

**Obblighi dei collegi sindacali.** Nel definire i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio era stata prevista una specificazione concernente i revisori contabili «anche quando svolgono la funzione di sindaci». Ciò vale a dire che il singolo componente del collegio sindacale sarebbe stato tenuto in via autonoma rispetto alla posizione del collegio a segnalare eventuali anomalie. Appare problematico sostenere che il revisore facente parte dell'organo collegiale sarebbe obbligato a segnalare o a compiere adempimenti *uti singulus*. È di certo maggiormente conforme a diritto la scelta di interpretare il collegio come entità autonoma, distinta dalla posizione del membro professionista. All'interno del collegio si vota la soluzione, ma non è opportuno imporre obblighi ai singoli nell'ambito degli organi collegiali.

Il tema relativo alla posizione del collegio sindacale è particolarmente delicato e ancora in fase di dinamica soluzione, tanto che la delega per l'attuazione della terza direttiva prevede un criterio che intende modificare i doveri del collegio, rendendoli più coerenti con il sistema di prevenzione, ed evidenziando sia gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette sia gli obblighi di comunicazione o di informazione delle altre violazioni normative, nonché estendere i doveri del collegio stesso alle figure dei revisori contabili, delle società di revisione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione e a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile o

di gestione, comunque denominati.

**Obblighi concernenti la tenuta della contabilità.** I professionisti contabili iscritti in Albi sono stati indicati dal provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria come tenuti agli obblighi antiriciclaggio senza limiti, ossia nello svolgimento di qualsiasi attività professionale. Il problema si pone dunque per l'esercizio dell'attività meramente contabile, di tenuta ed elaborazione delle scritture obbligatorie, se si pensa al confronto con le strutture societarie e i soggetti non tenuti a essere muniti di particolari titoli abilitanti. Viene a crearsi uno sperequato terreno tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, in relazione al quale gli iscritti in Albi invocano di essere esonerati, al pari dei loro concorrenti non iscritti, in particolare, dall'adempimento di segnalazione di operazioni sospette. Tutto ciò nel mentre con un emendamento presentato al disegno di legge comunitaria 2005, che conterrà la citata delega al recepimento della terza direttiva antiriciclaggio, si prevede di introdurre la lettera s-bis) all'articolo 2, comma 1 del Dlgs 56/2004 per estendere i doveri di segnalazione a ogni soggetto che renda servizi contabili, ossia anche ai tributaristi non iscritti in Albi e agli intermediari fiscali iscritti ai ruoli delle Camere di commercio.

**Antiriciclaggio e privacy.** La disciplina attuale degli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti si coniugherà felicemente con le regole di tutela della privacy imposte dal Dlgs 196/2003 (si veda il grafico 4). Il regolamento si occupa espressamente del coordinamento tra le due normative. Il primo precepto in tal senso concerne l'obbligo per i professionisti di rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 13 del Codice sulla protezione dei dati personali oggetto di trattamento. Ai fini antiriciclaggio i professionisti acquisiranno obbligatoriamente anche la copia della carta d'identità o di altro documento equipollente, del codice fiscale e, per i mandati attivati a

**Obblighi  
«senza limiti»  
per i professionisti  
contabili  
iscritti agli Albi**

distanza, gli atti e le attestazioni da cui si desumano i dati identificativi del cliente (dichiarazioni dell'autorità consolare, atti pubblici, scritture private autenticate, documenti con firma digitale, attestazioni di altri professionisti di Paesi dell'Unione europea).

L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione dei dati in archivio e segnalazione delle operazioni sospette costituisce trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 196/03. Ne consegue che le operazioni di

trattamento devono essere effettuate solo dagli incaricati nominati per iscritto in sede di adempimento ai dettami dell'articolo 30 della normativa sulla privacy, che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile del trattamento.

Il legame a doppio filo tra obblighi antiriciclaggio e obblighi privacy si palesa nuovamente con riguardo all'archiviazione delle informazioni acquisite. I dati raccolti ai fini antiriciclaggio devono infatti essere inseriti entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico o dall'effettuazione di una operazione da parte di un soggetto già cliente nell'archivio unico, tenuto in forma elettronica ovvero cartacea, archivio che potrà essere affidato anche a centri di servizio esterni.

Nella tenuta dell'archivio i professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del Dlgs 196/03. Articoli che costituiscono il cuore della normativa sulla privacy, stabilendo che quanti compiono trattamenti devono porre in essere una serie di misure minime per la tutela dei dati, da descrivere nel documento programmatico sulla sicurezza (Dps) che dovrà vedere la luce entro la fine del primo trimestre 2006, salvo proroghe.

Le misure consistono nella custodia a chiave in archivi e locali ad accesso protetto per i trattamenti catacei, nonché, per i trattamenti elettronici, in una serie di prescrizioni circa password, antivirus, firewall per la protezione delle reti, funzionali a impedire accessi abusivi ai dati da parte di soggetti non autorizzati. A tali misure, tuttavia, devono affiancarsi comunque tutte quelle idonee a garantire il risultato di tutela auspicato dalla legge, tant'è che il Testo unico sulla privacy, per il caso di diffusione di dati personali non autorizzata, richiama la responsabilità sancita dall'articolo 2050 del Codice civile, relativa alle attività pericolose, che inverte l'onere della prova ritenendo colpevole (e quindi tenuto al risarcimento del danno) il soggetto che non dimostri di aver posto in essere tutte le precauzioni imposte dalla legge e conosciute secondo la più attuale evoluzione tecnico-scientifica per evitare il danno.

I professionisti rispondono dei danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali, anche non patrimoniali (e quindi anche in questo caso in deroga agli ordinari canoni che consentono la risarcibilità del danno morale solo se conseguente alla commissione di reato), ai sensi dell'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

**Le sanzioni amministrative.** La violazione dei precetti antiriciclaggio espone a sanzioni amministrative (si vedano i grafici 5 e 6). Le infrazioni dell'articolo 1 della legge 197/91 — ossia ai precetti di limitazione dell'uso del contante e dei titoli al portatore entro la soglia dei 12.500 euro — sono punite con sanzione pecuniaria dall'1 al 40% dell'importo trasferito; l'omissione della segnalazione di operazioni sospette ex articolo 3 della legge antiriciclaggio è invece punita con la più grave sanzione amministrativa dal 5% fino alla metà del valore dell'operazione, sempre che il fatto non costituisca reato.

È sanzionato anche il superamento del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore rispetto ai 12.500 euro: la violazione di questa prescrizione è punita, per importi fino a 250mila euro, con la sanzione amministrativa fino al 20% del saldo, per importi superiori dal 20 al 40% del saldo.

Una specifica sanzione riguarda poi i soggetti (intermediari finanziari, professionisti, eccetera) tenuti non solo alla segnalazione delle operazioni sospette ma anche a riferire delle infrazioni alle norme sulla circolazione del contante e dei titoli al portatore. Ove essi non provvedano entro 30 giorni a notificare il ministero dell'Economia tale loro violazione dell'obbligo di comunicazione sarà punita con una sanzione amministrativa dal 3 al 30% del valore della transazione irregolare.

Ancora, per i soggetti che violino gli obblighi informativi e di segnalazione di dati all'Ufficio italiano cambi previsti da varie disposizioni

## La violazione dei precetti espone alle sanzioni amministrative

### 5/ La nuova mappa

Violazione	Sanzione
Transazioni superiori a 12.500 euro, senza intermediari abilitati o titoli non trasferibili	Dall'1 al 40% dell'importo trasferito
Mancata comunicazione da parte degli intermediari di infrazioni di cui abbiamo notizia	Dal 3 al 30% dell'importo non comunicato
Omessa segnalazione di operazioni sospette, quando il fatto non costituisce reato	Dal 5 al 50% del valore dell'operazione
Violazione degli obblighi informativi a carico dei soggetti a ciò tenuti verso l'Uic	Da 500 a 25mila euro
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione	Da 5mila a 200mila euro
Libretti di deposito al portatore che superino i 12.500 euro	Fino al 20% del saldo
Libretti di deposito al portatore che superino i 250mila euro	Dal 20% al 40% del saldo

**6/Il procedimento sanzionatorio**

Fase	Soggetti	Adempimento
<b>Accertamento violazioni</b>	Autorità di vigilanza di settore amministrazioni interessate Ufficio italiano cambi, Guardia di finanza	Riferire entro <b>30 giorni</b> al ministero dell'Economia e finanze
	Banche (in caso di infrazioni riguardanti assegni o titoli accettati in versamento o estinti)	
	Collegio sindacale	Trasmettere accertamenti e contestazioni entro <b>10 giorni</b> al ministero dell'Economia
<b>Contestazione e notificazione</b>	Ministero dell'Economia e delle finanze	Contestazione e notificazione ex articolo 14 legge 689/91 agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro <b>90 giorni</b> e ai residenti all'estero entro <b>360 giorni</b>
<b>Irrogazione sanzioni</b>	Ministero dell'Economia e delle finanze	Decreto, emesso previo parere della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 32 del Testo unico in materia valutaria

ni anticiclaggio è stata introdotta una sanzione non percentuale da 500 a 25mila euro; mentre il mancato rispetto dei provvedimenti di sospensione delle operazioni anomale segnalate dagli intermediari è anch'esso punito con la richiesta di pagamento di una somma da 5mila a 200mila euro.

È possibile — dalla data di entrata in vigore del Dlgs 56/2004 — la definizione in via breve ex articolo 16 della legge 689/81 per le violazioni del rispetto della soglia dei 12.500 euro nella transazioni in contanti o in titoli al portatore che siano inferiori ai 250mila euro complessivi. Ciò vuol dire che l'autore dell'illecito può pagare il doppio del minimo della sanzione prevista entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione, e a condizione che il responsabile non si sia avvalso di questa facoltà nei 365 giorni precedenti per analoga violazione.

**Il segreto professionale.** L'attuazione della direttiva comunitaria anticiclaggio 2001/97/Ce incide anche sul tema della tutela del segreto professionale per i professionisti chiamati a questo nuovo impegno. L'obbligo di compiere l'identificazione della clientela e la segnalazione

delle operazioni sospette ai sensi della legge 197/91 deve essere infatti temperato con le altre previsioni di garanzia previste dall'ordinamento. Se l'identificazione dei clienti non costituisce una vera e propria innovazione, atteso che si tratta di una pratica già in uso da parte di numerosi professionisti, la novità è rappresentata per questi ultimi proprio dall'obbligo di registrazione nell'archivio unico informatico delle operazioni di trasferimento o movimentazione di strumenti finanziari di importo pari o superiore a 12.500 euro (complete dei dati di chi effettua l'operazione) e, soprattutto, dalla segnalazione di ogni fatto che possa costituire indizio di riciclaggio. Quest'ultimo adempimento dovrà tenere conto della riservatezza che vincola i professionisti ai loro clienti, nel senso che la segnalazione non dovrà riguardare le informazioni sui clienti conosciute nell'ambito di compiti di difesa.

L'articolo 200 del Codice di procedura penale, ad esempio, prevede per gli avvocati, i notai e altri professionisti la facoltà di astenersi dal deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione. L'obbligo di segreto professionale è inoltre tutelato dalla fattispecie penale dell'articolo 622 del Codice penale, che punisce chiunque, avendo notizia per ragione della propria professione di un segreto, lo riveli senza giusta causa. In materia civile questa garanzia trova traduzione nei precetti degli articoli 118 e 249 del Codice di procedura penale, che impediscono la violazione del segreto. Il segreto professionale è quindi un diritto-dovere per il professionista, che trova esplicitazione anche nei codici deontologici delle categorie.

### **Le novità fanno i conti con il rispetto del segreto professionale**

Nel nuovo provvedimento di recepimento della normativa comunitaria è stato previsto che gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette non si applichino ai professionisti che ricevano informazioni rilevanti ai fini anticiclaggio nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in procedimenti giudiziari, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento e indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano ottenute prima, durante o dopo il procedimento. Le informazioni di cui i professionisti dispongono in ragione dell'esercizio dei propri Ministeri sono quindi escluse da ogni comunicazione.

Le disposizioni speciali neo-emanate rendono di converso inapplicabili le tutele del segreto alla consulenza fornita dal professionista finaliz-

zata a operazioni di riciclaggio: in tali casi il professionista si esporrebbe a responsabilità anche penali a titolo concorsuale oltre che alle sanzioni previste specificamente per la violazione dei precetti antiriciclaggio.

**La terza direttiva europea antiriciclaggio.** Mentre il legislatore italiano si adoperava per l'attuazione della seconda direttiva comunitaria in materia di riciclaggio, l'Unione Europea ha emanato la terza direttiva — la 2005/60 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee» il 25 novembre scorso — per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Lo scopo della nuova fonte comunitaria è stato quello di incidere non solo sui soggetti che riciclano denaro, ma anche sui soggetti che finanziano il terrorismo.

La peculiarità fondamentale del nuovo provvedimento consiste quindi nel fatto che l'attenzione non è più rivolta solo alle transazioni di capitali di matrice illecita, ma anche alla raccolta di beni o di denaro di matrice lecita. Non più quindi vigilanza solo sul "danaro sporco" ma anche su quello "pulito".

La nuova direttiva si applicherà sia agli intermediari finanziari e alle attività di servizi, compresi i professionisti, che ai fornitori di merci, allorquando le transazioni superino la soglia di 15mila euro, versati con un'operazione unica o con diverse operazioni apparentemente collegate.

La nuova logica del legislatore comunitario

antiriciclaggio traspare dai nuovi obblighi di identificazione concepiti, maggiormente profondi rispetto al passato in quanto prevedono la verifica dell'identità del cliente da parte dell'intermediario, l'individuazione del reale beneficiario delle transazioni e la natura del rapporto d'affari attraverso informazioni, dati e documenti ottenuti da fonti affidabili.

Tra le varie misure auspiccate dalla direttiva, sono state previste anche procedure di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio di riciclaggio — secondo un concetto di gradualità dell'intervento — e di garanzia dell'osservanza di tutte le disposizioni a opera del personale dei soggetti chiamati alla collaborazione attiva.

La direttiva accenna anche a un generale obbligo per i Paesi Ue di assicurare che regolano con la propria normazione interna il controllo sulle azioni, sugli scambi transnazionali e sul mercato dei prodotti finanziari derivati, investendo le relative autorità di vigilanza. Il mo-

nito comunitario concerne quindi l'intento di rafforzare il controllo sulle azioni al portatore e sulle altre forme di trasferimento degli assetti societari in forma anonima, anche se non è stata dettata all'uopo una specifica regolamentazione cui far adeguare i Paesi Ue, che rimarranno liberi di trovare proprie soluzioni di diritto interno.

Tutto ciò dovrà avvenire entro due anni dall'emanazione della direttiva (2007), termine previsto per il recepimento della stessa a cura degli Stati membri.

**Anche i soggetti  
che finanziano  
il terrorismo  
finiscono  
nel mirino**

DIRETTORE RESPONSABILE **FERRUCCIO DE BORTOLI**  
Chiuso in redazione il 23 gennaio 2006